

# Rassegna Stampa


di Lunedì 31 maggio 2021



*Centro Studi C.N.I.*

# Sommario Rassegna Stampa

| Pagina                                     | Testata           | Data       | Titolo  | Pag. |
|--|-------------------|------------|---|------|
| <b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b> |                   |            |   |      |
| 1  | Il Sole 24 Ore    | 29/05/2021 | <i>PER IL SUPERBONUS ORA BASTA COMUNICARE L'INIZIO DEI LAVORI SALTA LA DOPPIA CONFORMITA' (M.Mobili/G.Santilli)</i> | 3    |
| 1  | Il Sole 24 Ore    | 29/05/2021 | <i>SEMPLIFICAZIONI, APPALTI E RECOVERY: NUOVO DECRETO A PROVA DI EUROPA (B.Fiammeri/G.Santilli)</i>                 | 6    |
| 1  | Italia Oggi       | 29/05/2021 | <i>CESSIONE CREDITI GARANTITA (F.Poggiami)</i>  | 12   |
| 27   | Italia Oggi       | 29/05/2021 | <i>SUBAPPALTO AL 50% MA PER POCO (A.Mascolini)</i>  | 13   |
| <b>Rubrica Ambiente</b>                    |                   |            |   |      |
| 6  | Il Sole 24 Ore    | 29/05/2021 | <i>SVOLTA VERDE, IL VIA (CON RITARDO) DEL COMITATO (C.Dominelli)</i>  | 14   |
| <b>Rubrica Lavoro</b>                      |                   |            |   |      |
| 1  | Italia Oggi Sette | 31/05/2021 | <i>IL BOOM DELLA DISOCCUPAZIONE (D.Cirioli)</i>   | 15   |
| <b>Rubrica Altre professioni</b>           |                   |            |   |      |
| 14   | Il Sole 24 Ore    | 31/05/2021 | <i>CNF IN CRISI DI IDENTITA', NON CI SONO CERTEZZE SULLA SUA COMPOSIZIONE (A.Cherchi)</i>                           | 18   |
| V  | Italia Oggi Sette | 31/05/2021 | <i>AVVOCATI, 3° MANDATO KO ANCHE POST ACCORPAMENTO (D.Zampelli)</i>   | 19   |
| <b>Rubrica Professionisti</b>              |                   |            |   |      |
| 13   | Il Sole 24 Ore    | 31/05/2021 | <i>PROFESSIONISTE, DAL LAZIO IL BONUS BABY SITTER (V.Uv.)</i>   | 20   |
| <b>Rubrica Estero</b>                      |                   |            |   |      |
| 1  | Il Sole 24 Ore    | 30/05/2021 | <i>SUPER CANALE DA PARIGI AL NORD EUROPA (B.Romano)</i>   | 21   |
| <b>Rubrica Fisco</b>                       |                   |            |   |      |
| 47   | Italia Oggi Sette | 31/05/2021 | <i>SUPERBONUS TRA LUCI E OMBRE (F.De Feo)</i>   | 24   |



**110%**

Per il superbonus ora basta  
comunicare l'inizio dei lavori  
Salta la doppia conformità

Marco Mobili e Giorgio Santilli — a pag. 5

# Per il Superbonus ora basta la comunicazione inizio lavori

**La Cila.** La procedura ora è la stessa degli altri bonus fiscali: salta la verifica di doppia conformità. Niente condoni per gli immobili agevolati ma la presenza di abusi non totali non preclude l'accesso al 110%

**Marco Mobili  
Giorgio Santilli**

Roma

Massima semplificazione possibile per il Superbonus: salta la verifica di doppia conformità e basta la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) per partire con i lavori. In questo modo il 110% viene equiparato a tutti gli altri crediti di imposta edilizi. Come è stato a lungo detto nei lavori preparatori della norma di queste ultime settimane, in particolare il 110% viene equiparato al «bonus facciate del 90%».

Ma vediamo la norma. L'intervento è previsto dall'articolo 34 del decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che sostituisce alcune norme dell'articolo 119 del decreto legge 34/2020. In particolare, la lettera c) del comma 1 sostituisce il comma 13-ter dell'articolo 119.

La nuova norma prevede che gli interventi incentivati con il credito di imposta del 110% «costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila)». Da questo regime ultrasemplificato sono esclusi soltanto gli interventi che comportano demolizione e ricostruzione.

La norma detta alcuni contenuti

obbligatori della Cila relativa ai lavori agevolati. In particolare, per gli immobili la cui costruzione sia stata completata dopo il 1° settembre 1967 «dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione». Restano quindi esclusi dal beneficio gli abusi totali, sprovvisti del titolo abilitativo originario o di quello che ha sanato l'assenza di un titolo abilitativo originario.

Per gli immobili precedenti, «è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967».

Questa norma - e nell'articolo viene esplicitato espressamente - supera l'obbligo, finora previsto per il Superbonus, di effettuare la verifica di «doppia conformità» o, come viene chiamata ora dopo il Dl 76/2020, la «attestazione di stato legittimo». Letteralmente: «La presentazione della Cila non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

La norma approvata ieri prevede anche i casi tassativi di decadenza dal beneficio fiscale. Una blindatura che serve per escludere la decadenza in altri casi.

«Per gli interventi di cui al pre-

sente comma - dispone la norma - la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della Cila;
- b) interventi realizzati in difformità dalla Cila;
- c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14».

L'ultima frase della nuova norma è quella più importante, quella che ha consentito anche l'accordo in seno al governo. Una trovata che ha consentito di tenere insieme falchi e colombe sul controverso tema della relazione fra il superbonus e gli immobili che presentino degli abusi edilizi non totali. La norma finale dice che «resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento».

Giustamente il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha sottolineato che questa norma esclude qualunque condono o sanatoria delle opere per il solo fatto che sono state ammesse al Superbonus. Verissimo: questo sembra mettere la norma al riparo da possibili bocciature al Quirinale e tranquillizza anche gran parte dell'opinione pubblica attenta al tema della legalità.


Al tempo stesso, però, la norma consente la massima applicazione del Superbonus e quindi di dispiegare al meglio gli obiettivi, considerati prioritari, dell'efficientamento energetico. Consente infatti di applicare il 110% - e

quindi di efficientare sotto il profilo energetico - anche a immobili che presentino abusi parziali senza il rischio che il beneficio decada per questo.

L'articolo - che prevede anche alcune estensioni del perimetro

del 110% di cui parliamo nell'articolo a lato - si conclude prevedendo che «restano in ogni caso fermi gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Semplificazione.**

Il Superbonus al 110% viene equiparato a tutti gli altri crediti di imposta edilizi

**Cambiano i contenuti della Cila a seconda che l'immobile sia finito prima o dopo il 1° settembre 1967. Solo 4 casi di decadenza**

18 miliardi

**LE RISORSE**

Quelle per il Superbonus nel Pnrr e nel fondo complementare, fino a fine 2022 con un'estensione a giugno 2023 per le case popolari

**L'ESTENSIONE**

Il governo si è impegnato a inserire, nel disegno di legge di bilancio 2022, una proroga dell'Ecobonus per il 2023

**Domande & Risposte**

**1**

**Serve ancora la verifica di doppia conformità o l'attestazione dello stato legittimo per accedere al Superbonus?**

No, la procedura è stata semplificata notevolmente e non serve più la dichiarazione del professionista che accerta la doppia conformità. Era questo passaggio quello che aveva rallentato notevolmente (anche sei mesi) l'avvio dei lavori incentivati dal 110% nel primo anno di applicazione.

**2**

**Che cosa servirà per avviare i lavori?**

Sarà sufficiente la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

**3**

**Cosa dovrà essere scritto nella Cila?**

Per gli immobili completati dopo il 1° settembre 1967 la Cila dovrà attestare gli estremi del titolo

abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o, nel caso questo non esistesse, il provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Per gli immobili completati prima di quella data basterà attestare che l'immobile è stato completato prima del 1° settembre 1967.

**4**

**Quali sono le cause di decadenza del beneficio fiscale?**

Sono tassativamente elencate nella nuova norma. Sono quattro: a) mancata presentazione della Cila; b) interventi realizzati in difformità dalla Cila; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni.

**5**

**L'accesso al Superbonus costituirà di per sé sanatoria degli abusi eventualmente realizzati sull'immobile?**

No. Questo è espressamente escluso

dalla norma approvata ieri che dispone: resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

**6**


**La norma approvata ieri esclude dal Superbonus gli immobili che presentino degli abusi?**

La norma esclude dall'incentivo al 110% solo gli abusi totali, cioè gli immobili totalmente abusivi che non dispongano di un titolo di costruzione. Ammette invece al Superbonus gli immobili che presentino abusi parziali grandi o piccoli. Inoltre, la presenza di abusi parziali non costituisce causa di decadenza.

**7**

**Il Superbonus è stato esteso agli alberghi, come era previsto nelle bozze dei giorni scorsi?**

No. L'estensione al settore ricettivo è stata eliminata nella versione del decreto entrata ieri in Cdm.



# Semplificazioni, appalti e Recovery: il nuovo decreto a prova di Europa

## Riforme

Corsia veloce e blindata per la realizzazione di otto maxi opere prioritarie

Fino al 31 ottobre tetto al 50% per i subappalti,

poi scattano le novità

Draghi: lavoro condiviso, un passo importante per il via libera finale Ue

Via libera dal Cdm di ieri sera al primo pilastro del Recovery Plan, il decreto che tiene insieme semplificazioni e governance del Pnrr. È stato sciolto l'ultimo nodo relativo al subappalto, con una modifica che alza

subito il tetto al 50% e poi lo riforma nella chiave di liberalizzazione che piace a Bruxelles ma lasciando alle stazioni appaltanti la possibilità di imporre limitazioni a tutela del lavoro e della legalità. Forti poteri sostitutivi al premier sul lato della governance, dimezzamento dei tempi per la valutazione di impatto ambientale da 360 a 175 giorni, una corsia ultraveloce e blindata per otto grandi opere che valgono 20 miliardi (il numero è destinato a crescere), la semplificazione radicale del Superbonus. — Servizio a pagina 2, 3 e 5

## INFRASTRUTTURE AL SUD

### Super poteri ai commissari: parte l'analisi dei divari

— a pag. 2

## PALAZZO CHIGI

### La leva di poteri sostitutivi contro la Pa inadempiente

— a pag. 3



# Corsia veloce e blindata per otto maxi opere, cambia il subappalto Draghi: lavoro condiviso

**Sì del Cdm al Dl semplificazioni.** Passaggio decisivo per il Recovery e per aspetti sociali, equità, ambiente. Dimezzati i tempi per la Valutazione d'impatto ambientale, da 360 a 175 giorni. Per il subappalto tetto al 50%

**Barbara Fiammeri  
Giorgio Santilli**

Via libera dal Cdm al primo pilastro del Recovery Plan, il decreto legge di 68 articoli che tiene insieme semplificazioni e governance del Pnrr. Nella giornata di ieri è stato sciolto l'ultimo nodo relativo al subappalto, con una modifica che innalza subito il tetto al 50% e poi lo riforma nella chiave di liberalizzazione che piace a Bruxelles ma lasciando alle stazioni appaltanti la possibilità di imporre limitazioni a tutela del lavoro e della legalità. Forti poteri sostitutivi al premier sul lato della governance (si veda l'articolo nella pagina 3), dimezzamento dei tempi per la valutazione di impatto ambientale da 360 a 175 giorni, una corsia ultraveloce e blindata per otto grandi opere che valgono circa 20 miliardi (ma il numero è destinato a crescere), la semplificazione radicale del Superbonus (si veda l'articolo a pagina 5).

Mario Draghi è soddisfatto. Non solo perché l'approvazione di questo decreto rappresenta un passaggio decisivo per l'attuazione del Recovery (e l'arrivo della prima tranches di risorse in estate) ma anche - è la riflessione del premier - per gli aspetti sociali e i profili di equità e di rispetto dell'ambiente che contiene. Draghi come al solito ha condotto

personalmente la gestione delle fasi più delicate, attivando quel metodo consensuale di cui una tappa importante è stato l'incontro con i sindacati di giovedì. Di qui il risultato «ampiamente condiviso» come confermano anche le dichiarazioni delle forze di maggioranza oltre che dei singoli ministri.

L'ala sinistra, Pd e Leu, rivendicano assieme a M5s il testo definitivo che ha cancellato il massimo ribasso nonché le norme "ambientaliste", mentre a destra la Lega esulta per l'accelerazione imposta dalla nuova versione del silenzio assenso e Forza Italia, con Brunetta e Gellini, è soddisfatta per il profondo rinnovamento della Pubblica amministrazione e anche per l'apporto fondamentale delle Regioni all'attuazione del Pnrr.

Alla fine la riforma del subappalto è entrata nel Dl, sia pure a decorrere dal 1° novembre 2021. Ha prevalso il fatto che nella sostanza la riforma era stata già concordata con Bruxelles per superare anche le sentenze di condanna della Corte di giustizia Ue. Fino al 31 ottobre resta il tetto per legge e per tutti ma viene innalzato dal 40% al 50%. Dal 1° novembre torna la norma già presente nelle prime bozze del decreto che consente alla stazione appaltante di prevedere nel bando per alcune la-

vorazioni il divieto di subappalto o, come è scritto nella nuova versione, l'obbligo di esecuzione ad opera dell'aggiudicatario. Questo si potrà fare «tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare», per «rafforzare il controllo delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza dei lavoratori» o per «prevenire le infiltrazioni criminali», a meno che i subappaltatori non siano iscritti nelle white list.

Notevole il disboscamento di norme, l'uso del silenzio assenso e dei poteri sostitutivi per decidere, anche nel caso della valutazione di impatto ambientale. Per la Via resta anche la commissione speciale di 40 membri che dovrà fare la valutazione dei progetti del Pnrr e del Pniec. Notevoli le semplificazioni per gli interventi ambientali cui fanno riferimento il premier e lo stesso Brunetta.

Un po' sotto silenzio è passata finora un'altra innovazione esplosiva contenuta all'articolo 45 del decreto: una corsia ultraveloce e blindatissima per un numero ristretto di grandi opere complesse (si veda l'elenco nella scheda in basso). È probabile che in Parlamento si proporrà di ampliare questo elenco (come è stato per i commissari) e che questa diventi una modalità di realizzazione più diffusa delle opere.

I tempi dei vari passaggi previsti da questa procedura speciale - dalla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, al parere paesaggistico preventivo alla conferenza di servizi semplificata - sono tutti strettamente contingentati, per evitare l'inerzia burocratica. Ridotti al minimo anche i cosiddetti «tempi di attraversamento» da un'amministrazione all'altra e diversi pareri sono messi in parallelo e non in sequenza.

Diversi soggetti dovrebbero ga-

rantire l'esito finale nel rispetto dei tempi. Spicca in particolare il ruolo centrale di un nuovo «comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici», voluto dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. A questo comitato spetta di intervenire a più riprese in caso di dissenso, anche in deroga alle leggi, e comunque per individuare «le eventuali integrazioni e modifiche al progetto».

Infine, in questa procedura speciale, è sempre possibile al Presi-

dente del Consiglio, su proposta della segreteria tecnica del Pnrr installata a Palazzo Chigi, di portare la questione all'esame del Consiglio dei ministri e superare qualunque forma di dissenso o di inerzia o di diniego che fermano la realizzazione del progetto. Entro novanta giorni dalla decisione del Cdm, la stazione appaltante deve poi affidare l'opera e anche in questo caso il presidente del Consiglio, in caso di inerzia, può esercitare i poteri sostitutivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


## LE OTTO GRANDI OPERE

### Semplificazioni procedurali:

- ❶ Realizzazione asse AV/AC Palermo-Catania-Messina;
- ❷ Potenziamento Linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione);
- ❸ Realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria;
- ❹ Realizzazione del collegamento con la linea ferroviaria con caratteristiche di alta velocità Battipaglia - Potenza - Taranto;
- ❺ Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
- ❻ Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
- ❼ Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
- ❸ Realizzazione della Diga foranea di Genova.



### IL COMITATO Ruolo centrale a un nuovo comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici



#### Opere pubbliche.

Nella giornata di ieri è stato sciolto l'ultimo nodo in tema di semplificazioni, quello relativo al subappalto, con una modifica che innalza subito il tetto al 50%



#### ENRICO GIOVANNINI

«Il dialogo con la società civile che abbiamo attuato anche al ministero è veramente cruciale perché questo piano non è il piano del governo, è il

piano di tutto il paese e va realizzato con tutto il paese e da tutto il paese», ha detto nei giorni scorsi ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

**I pilastri del decreto semplificazioni****Codice appalti**

# Per gli affidamenti senza gara proroga fino al 30 giugno 2023

In attesa di una riforma complessiva del codice appalti che arriverà con legge delega entro fine anno, si va avanti con le deroghe al codice già definite dal decreto semplificazioni del luglio 2020.

Il nuovo decreto legge approvato ieri prevede infatti la proroga al 30 giugno 2023 (e non al 31 dicembre 2026 come previsto dalle prime bozze) di una serie di norme assai rilevanti del decreto legge 76/2020, come quelle sulla limitazione del danno erariale e dell'abuso d'ufficio o ancora l'obbligo per la stazione appaltante di consegnare i lavori entro sei mesi dall'aggiudicazione o ancora la possibilità di affidare l'appalto integrato di progettazione definitiva e realizzazione dei lavori.

Le norme che più avevano creato tensione politica nei giorni scorsi (che poi ha portato al compromesso dell'accorciamento del termine) sono quelle che consentono affidamenti di appalti (di lavori ma anche di forniture e servizi) senza bando di gara. Si conferma invece la norma che innalzava la soglia per gli affidamenti diretti di servizi di ingegneria e

progettazione da 75mila a 139mila euro.

Sul codice degli appalti per ora l'intervento diretto più rilevante è quello del subappalto, con l'innalzamento del tetto dal 40 al 50% e la riforma a partire dal 1° novembre. Saranno le stazioni appaltanti a poter indicare nel bando di gara le lavorazioni per cui il subappalto è escluso. Modifiche anche per il dibattito pubblico.

Per quello che riguarda i contratti pubblici va rilevata anche la norma contenuta nell'articolo 48 che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi clausole dirette al rispetto delle pari opportunità, di genere e generazionale.

—G. Sa.

È RIPRODUZIONE RISERVATA

## 139mila euro

**LA SOGLIA PER I SERVIZI SENZA GARA**

Sale da 75mila euro il tetto per l'affidamento diretto (senza nessuna gara) di servizi di ingegneria e progettazione

**Valutazione di impatto ambientale**

# Commissione bis rafforzata e diritto di voto alle Regioni

Per accelerare le valutazioni d'impatto ambientale il decreto Recovery sceglie la strada del rafforzamento della commissione-bis sulla Via. Questa commissione è stata istituita dal decreto semplificazioni dello scorso anno (Dl 76/2020) con l'obiettivo di valutare gli interventi del Piano nazionale integrato per l'Energia e il Clima (Pniec). Ora la sua struttura viene raddoppiata, prevedendo un massimo di 40 componenti, per estendere le sue competenze agli interventi del Pnrr. L'obiettivo dichiarato è di «dimezzare i tempi della Via»

Finora, però, la commissione-bis non è ancora stata istituita, perché non è stato completato il reclutamento dei suoi componenti fra il personale di ruolo delle Pubbliche amministrazioni, che sarebbero chiamati a un incarico a tempo pieno con distacco dall'amministrazione di appartenenza. Per avviare la macchina, quindi, sarà essenziale accelerare la raccolta delle adesioni, che fin qui sono mancate. Le bozze del decreto esaminate ieri dal consiglio dei ministri danno 60 giorni di tempo al ministero della Transizione

ecologica per emanare il decreto con le nomine della nuova commissione.

Quando previsto da specifiche norme o in caso di «concorrente interesse regionale», alla commissione partecipa un esperto designato dalle Regioni o dalle Province autonome interessate. Nelle prime versioni del testo era prevista una partecipazione «senza diritto di voto», che ha acceso il confronto con le Regioni. Nel testo finale si prevede invece che l'esperto designato dalle Regioni abbia diritto di voto. Lo stesso meccanismo è previsto anche per il rappresentante del ministero della Cultura. I componenti della commissione resteranno in carica 5 anni.

—G.Tr.

È RIPRODUZIONE RISERVATA

## 40 componenti

**LA COMMISSIONE-BIS**

Il decreto raddoppia la seconda commissione Via prevista dal Dl semplificazioni dello scorso anno

## Zone economiche e infrastrutture al Sud

# Superpoteri ai commissari Parte ricognizione sui divari

Prova a entrare nel vivo la questione dei livelli essenziali delle prestazioni. Entro il 30 novembre 2021 il ministero delle infrastrutture dovrà completare la ricognizione delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali. Una successiva delibera del Cipess stabilirà criteri di priorità e azioni da perseguire per il recupero del divario territoriale risultante. Il decreto interviene anche sui commissari straordinari per l'attuazione delle Zone economiche speciali (Zes). Fino al 31 dicembre 2026, a richiesta degli enti competenti, potranno assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Dl prevede poi che «i progetti inerenti alle attività economiche ovvero l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle Zes, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione

unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale». Il credito d'imposta per investimenti, il cui limite è portato da 50 a 100 milioni, è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'aumento dell'intensità del credito d'imposta è finanziato con 283 milioni a valere sul Fondo sviluppo e coesione. L'Agenzia per la coesione territoriale coordinerà l'azione dei commissari e fornirà loro supporto con personale tecnico (e amministrativo) dedicato. I commissari si avvarranno anche di società controllate dallo Stato o dalle regioni.

—C.Fo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## 100 milioni

### TETTO CREDITO D'IMPOSTA ZES

Il limite per il bonus investimenti nelle zone economiche speciali sale da 50 a 100 milioni

## Governance

# Poteri sostitutivi solo quando il rischio ritardi è effettivo

I poteri di indirizzo e controllo sulla gestione del Pnrr saranno affidati alla Cabina di Regia a Palazzo Chigi. L'unica presenza fissa prevista dalle norme è quella del presidente del Consiglio, che sarà ovviamente affiancato dal ministro dell'Economia. Per il resto, la composizione del tavolo cambierà di volta in volta in base agli ordini del giorno delle sedute, che definiranno la lista dei ministri competenti per materia chiamati a partecipare alla sessione. Questa geometria variabile permette di superare i problemi di equilibrio politico che avrebbero rischiato di aumentare le tensioni nella composita maggioranza a sostegno del governo Draghi. Alla cabina di regia parteciperà il presidente della Conferenza delle Regioni ogni volta che gli interventi esaminati riguarderanno le competenze concorrenti, e i presidenti delle Regioni interessate dalle opere sotto esame.

L'impianto della governance prevede poi i poteri sostitutivi che il presidente del consiglio o i ministri competenti per materia potranno attivare ogni volta che un ente attuatore (centrale o locale) con la sua inerzia determinerà un rischio per il

raggiungimento degli obiettivi del Piano. Il rischio dovrà però essere concreto, perché scompare il riferimento ai rischi «anche solo potenziali».

Il controllo e la rendicontazione degli stati di avanzamento dei lavori sono invece affidati al «servizio centrale per il Pnrr» che sarà attivato presso la Ragioneria generale dello Stato. Questa struttura dovrebbe essere articolata in una direzione generale, sei direzioni di livello non generale e 350 consulenti tecnici, ma la norma su quest'ultimo reclutamento è slittata al decreto sul reclutamento nella Pa che dovrebbe essere esaminato in consiglio dei ministri la prossima settimana.

—G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## 35,2 milioni

### IL COSTO

È il costo annuo a regime previsto per finanziare le strutture che guideranno la governance del Pnrr

**Transizione ecologica**

# Iter più snelli e Soprintendenza per spingere la rivoluzione verde

Una commissione tecnica per la valutazione d'impatto ambientale dei progetti del Recovery Plan e del Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) che beneficeranno di un fast track autorizzativo. Snellimento degli iter per gli impianti di accumulo e fotovoltaici, nonché per il repowering (ripotenziamento) di quelli esistenti. E ancora, accelerazione dei processi di recupero dei rifiuti (end of waste) per promuovere l'economia circolare e una Soprintendenza speciale per il Pnrr. Sono alcuni dei tasselli del ricco menu di norme del Dl semplificazioni che dovranno spingere la transizione verde. Il provvedimento prevede innanzitutto una commissione tecnica Via di 40 membri per i progetti Pnrr-Pniec alle dipendenze del ministero della Transizione ecologica (si veda anche altra scheda). E istituisce altresì una Soprintendenza speciale per il Pnrr, presso il ministero della Cultura, che dovrà bilanciare la tutela dei beni culturali e paesaggistici con l'attuazione delle opere del Piano. Sarà «un ufficio di livello dirigenziale straordinario» operativo fino al 31 dicembre 2026. La struttura potrà

avvalersi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio e potrà sostituirsi a queste, «in caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del Pnrr». Il decreto punta anche ad accelerare gli iter di bonifica dei siti contaminati e la riconversione dei siti industriali da destinare ai progetti del Recovery Plan. È poi prevista la partecipazione del ministero della Cultura al procedimento unico per gli impianti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela o contigue (nel secondo caso, il dicastero si esprime nella conferenza dei servizi con parere obbligatorio non vincolante).

— **Ce.Do.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## 5,9 miliardi

**I FONDI UE PER LE FONTI GREEN**

Sono gli investimenti previsti dal Pnrr per incrementare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili

**Pubblica amministrazione**

# Servizi con il delegato Spid Certificati digitali gratis

L'accesso ai servizi digitali della Pa viene semplificato per chi non ha dimestichezza con le nuove tecnologie: il Sistema di gestione consentirà a chi non ha ancora l'identità digitale Spid di delegare un familiare per avere accesso, ad esempio, ai servizi dell'Inps o a quelli dell'Agenzia delle entrate. Si potrà infatti delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare di Spid o Cie. Acquisita la delega, sarà generato «un attributo qualificato associato all'identità digitale del delegato».

Novità anche per i certificati anagrafici digitali, dallo stato di famiglia al certificato di nascita o di residenza: per tutti gli atti scaricati attraverso l'Anagrafe tributaria della popolazione residente, non si pagheranno più imposte come il bollo da 16 euro o i diritti di segreteria.

Vengono poi introdotte modifiche significative alla piattaforma digitale per le notifiche affidata a PagoPa. L'obiettivo dei correttivi è limitare le contestazioni sulle mancate notifiche e sul difetto di notifica. Per le persone fisiche viene

introdotta la figura del «delegato», al quale viene conferito il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare ed acquisire gli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni. Sono poi specificate le procedure di notifica per irreperibilità, diverse da quelle della temporanea assenza, indicando le verifiche da effettuare ed il contenuto di una sorta di relata che poi deve essere resa disponibile sulla piattaforma (la notificazione si perfezionerà nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma).

— **C.Fo.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## 21,1 milioni

**SPID**

Numero di identità digitali (sistema Spid) erogate sulla base dell'ultimo aggiornamento (25 maggio)

**IL MIO  
 110%  
 QUOTIDIANO**

**Cessione  
 crediti  
 garantita**

*Poggiani a pag. 26*

*SUPERBONUS/ Una circolare Abi analizza i riflessi della conformità urbanistica*

# Cessione crediti senza timore

## Detrazione, il solo fruitore risponde della restituzione

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**C**on riferimento alla cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi, compresi quelli relativi alla detrazione del 110%, il cessionario, sia esso soggetto terzo o istituto di credito, non deve temere sul recupero anche in presenza di interventi eseguiti sulle parti comuni. Il tecnico abilitato deve, infatti, certificare la regolarità urbanistica esclusivamente sulle parti comuni e non anche delle singole unità immobiliari, mentre la detrazione non spettante è sempre recuperata in capo al fruitore.

La problematica, che sarà definitivamente superata con l'emanando decreto sulle semplificazioni di imminente uscita (si veda *ItaliaOggi* del 28/05/2021), è stata trattata anche dall'Associazione bancaria italiana (Abi), con la recente circolare 26/5/2021 n. 001064 avente a oggetto la cessione dei crediti d'imposta derivanti dal superbonus e la conformità urbanistica delle singole

unità immobiliari collocate in condominio.

In seguito ad una recente audizione presso le commissioni riunite ambiente e attività produttive della Camera dei deputati è stata segnalata l'opportunità di sensibilizzare gli istituti di credito, a cura della detta associazione, sulle novità normative e di prassi emerse in relazione alla conformità urbanistica delle singole unità immobiliari collocate in condominio.

La circolare richiamata ricorda che l'attuale comma 13-ter dell'art. 119 del dl 34/2020, inserito dal dl 104/2020 convertito con modificazioni dalla legge 126/2020, dispone che, al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi, relativamente agli interventi eseguiti sulle parti comuni che beneficiano delle agevolazioni edilizie, le asseverazioni dei professionisti tecnici, in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'art. 9-bis del dpr 380/2001 e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edili-

zia, devono limitarsi alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.

Di fatto, con l'attuale versione, il tecnico deve verificare la regolarità delle parti comuni, anche quando i lavori sono eseguiti su immobili composti da più unità immobiliari, non tenendo conto dal fatto che, nelle dette singole unità, potrebbero essere presenti abusi o irregolarità (per esempio, la presenza di una veranda abusiva sul terrazzo di un condòmino); a sostegno anche una risposta a un interpello della direzione regionale dell'Emilia Romagna (n. 909-1494/2020) proprio su una fattispecie simile, concernente un condominio che aveva sottoscritto un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico destinati a fruire del 110% (si veda, *ItaliaOggi* del 7/04/2021).

Con l'emanando decreto sulle semplificazioni, il citato comma 13-ter dell'art. 119 del dl 34/2020 sarà interamente sostituito con la

conseguenza che gli interventi riferiti al 110%, con esclusione di quelli relativi alla demolizione e ricostruzione degli edifici, si qualificheranno «manutenzione straordinaria» e risulterà sufficiente la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) che non richiede l'attestazione dello stato legittimo, di cui al comma 1-bis, dell'art. 9 del dpr 380/2001.

Ma a totale salvaguardia del cessionario si era già espressa, oltre alla norma (commi 5 e 6 dell'art. 121 del dl 34/2020), l'Agenzia delle entrate (circ. 24/E/2020 § 9) confermando che i cessionari rispondono soltanto dell'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore, rispetto al credito d'imposta ricevuto, sempre che, dai controlli eseguiti dall'Enea o dall'Agenzia delle entrate, il cessionario abbia operato in completa buona fede, poiché il recupero della detrazione ceduta avviene esclusivamente nei confronti del fruitore, salvo il concorso nella violazione.

Per la configurabilità del concorso, peraltro, la definizione resta tuttora piuttosto generica e fumosa, ma sono fatti valere i criteri generali con la conseguenza che è richiesto l'accertamento del contributo di ciascun concorrente alla realizzazione della violazione, con la concreta capacità di favorire la violazione stessa, come precisato con un datato documento di prassi (circ. 180/E/1998).

L'Agenzia delle entrate, più recentemente, ha ricordato che, ai fini della configurabilità del concorso nella violazione, devono sussistere determinati elementi costitutivi della fattispecie come la pluralità di soggetti agenti, la realizzazione di una fattispecie di reato, il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato e l'elemento soggettivo (circ. 30/E/2020 § 5.1.9).

© Riproduzione riservata



*La versione finale del dl Recovery avvicina l'ordinamento italiano alle richieste della Corte Ue*

# Subappalto al 50% ma per poco Fino al 31 ottobre. Poi decideranno le stazioni appaltanti

DI ANDREA MASCOLINI

**R**eintrodotto e portato al 50% il limite per l'affidamento di lavori in subappalto, ma fino al 31 ottobre; dal primo novembre saranno le stazioni appaltanti a stabilire quali attività saranno subappaltabili e in che misura. Confermate le deroghe al codice appalti ma fino a giugno 2023, comprese le nuove soglie per gli affidamenti diretti innalzati per servizi e forniture fino a 139.000 dagli attuali 75.000 euro. Eliminato il massimo ribasso negli appalti integrati (sempre affidabili sul progetto di fattibilità). Introdotto nelle gare il rispetto della parità di genere. Queste le principali novità in materia di contratti pubblici previsti nella nuova versione del decreto Recovery entrata ieri sera in Consiglio dei Ministri, nella quale sono state accorpate la sezione relativa alla governance e quella sulle ulteriori semplificazioni. Nel nuovo testo ricompare la disciplina del subappalto che nella versione del 27 maggio era stata eliminata, con il risultato che si sarebbe continuato ad applicare l'attuale limite del 40%

(che a sua volta sarebbe poi slittato a giugno 2023). Adesso, cambia di nuovo tutto, così da avvicinare il nostro ordinamento, sia pure a tappe, a quanto richiesto dalla Corte di giustizia europea che ha bocciato l'attuale disciplina dell'articolo 105 del codice. Si prevedono quindi due fasi: la prima fino al 31 ottobre 2021 con il limite della quota subappaltabile fissato al 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (oggi è al 40%). Si prevede «a pena di nullità che il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera». Una tutela sui profili qualitativi è quella inerente l'obbligo per il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, di assicurare gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e nor-

mativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Invece dal primo novembre 2021 saranno le stazioni appaltanti «previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti», a dovere indicare «nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11 (le cosiddette lavorazioni specialistiche), dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali». Per il resto nel provvedimento si modifica il termine finale di applicazione

delle deroghe al codice appalti: nella precedente versione era fissato a fine 2026, adesso ci si fermerà al 30 giugno 2023; in pratica un anno e mezzo in più del termine di scadenza delle proroghe del decreto semplificazioni di poco meno di un anno fa (n. 76/2020 convertito nella legge 120/2020). Saranno quindi in vigore fino al 30 giugno 2023 le norme sugli affidamenti sotto soglia disciplinati dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 del decreto fra cui la disciplina degli affidamenti diretti che vengono innalzati da 75.000 a 139.000 euro per servizi e forniture. Eliminato anche il massimo ribasso negli appalti integrati. Vera e propria new entry la disciplina per assicurare la parità di generazionale e di genere nel settore degli appalti: le stazioni appaltanti potranno, ad esempio, prevedere nei bandi specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.

© Riproduzione riservata

## Le ultime novità del decreto Recovery per gli appalti

- Fino al 31 ottobre tetto al subappalto fissato al 50%
- Dal primo novembre le stazioni appaltanti decideranno se, quanto e cosa si potrà subappaltare
- Deroghe al codice appalti fino al 30 giugno 2023 e non più fino al 2026
- Parità di genere e assunzione giovani come requisito ed elemento premiale negli appalti; possibili penali in caso di mancato adempimento
- Introdotta ex novo un Comitato tecnico al Consiglio superiore dei II.p.p. per i pareri sui progetti



# Svolta verde, il via (con ritardo) del Comitato

## Transizione ecologica

**Il ministro Cingolani: «importante strumento di programmazione strategica»**

**Celestina Dominelli**

Roma

Debutto in gran ritardo per il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (Cite). Secondo la road map tratteggiata dal decreto di riassetto dei ministeri che ha deciso la nascita del ministero della Transizione ecologica, entro il 2 giugno (decorsi tre mesi dal 2 marzo scorso, data dell'entrata in vigore del Dl) avrebbe dovuto vedere la luce il piano per la transizione ecologica messo a punto proprio dal Cite istituito presso la Presidenza del Consiglio. Ma quest'ultimo ha ricevuto il suo battesimo ufficiale solo ieri con la riunione di insediamento presieduta dal premier Mario Draghi che ha visto la partecipa-

zione dei ministri Roberto Cingolani (Transizione ecologica), Daniele Franco (Economia), Giancarlo Giorgetti (Sviluppo Economico) Enrico Giovannini (Infrastrutture e mobilità sostenibili) e Andrea Orlando (Lavoro).

«Il Cite oggi (ieri per chi legge, ndr) ha iniziato i suoi lavori identificando le azioni più urgenti che dovranno essere sviluppate nei prossimi mesi per garantire la partenza del Pnrr - ha spiegato Cingolani al termine della riunione -. È un importante strumento di programmazione strategica e di condivisione dei grandi temi che vedranno tutti i ministeri coinvolti nella transizione ecologica».

Il confronto è servito altresì a predisporre tutti i passaggi propedeutici al corretto funzionamento del Cite, a cominciare dall'adozione del regolamento interno e dalla costituzione del Comitato tecnico di supporto composto da un rappresentante della presidenza del Consiglio e da un rappresentante designato dai ministri coinvolti, che avrà il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno.

Secondo il Dl, il Cite dovrà assicu-

rare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione verde e sarà chiamato a predisporre un piano ad hoc che dovrà garantire il raccordo tra più tasselli (riduzione delle emissioni gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell'aria ed economia circolare). Il Cite dovrà poi deliberare su un tema molto caldo: la rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi, sui quali il ministro Cingolani ha comunque promesso gradualità.

Proprio Cingolani, intervenendo qualche giorno fa alla presentazione del Rapporto attività 2020 del Gse e poi in audizione alla Camera, aveva spiegato che i lavori del Cite «sono prognostici

alle attività di costruzione del piano strategico del Mite e dell'approvazione della sua nuova struttura che dovrebbe essere presentata, secondo la norma, per il 30 giugno». Un tassello, quest'ultimo, considerato strategico dal ministro alla luce del consistente sforzo finanziario che il Mite dovrà gestire nell'ambito del Recovery Plan. «Finora il ministero dell'Ambiente, come tutti gli altri dicasteri, ha avuto un budget limitato, pari a 1,5 miliardi l'anno e costituito per lo più da spese fisse. Ora con il Pnrr, si tratta di spendere circa 16 miliardi all'anno e in modalità grandi progetti internazionali». Ecco perché Cingolani ha messo i tecnici al lavoro sul piano da tempo e intende affidare le competenze di project management, per accelerare e agevolare l'attuazione del Pnrr, al Dipent (Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo). «Aggiungeremo - aveva detto in audizione - questa direzione che dovrebbe diventare un po' la parte di comando e controllo, project management, in modo da poter garantire a tutte le attività del ministero una centrale unica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**ROBERTO CINGOLANI**

Il fisico genovese è il ministro della Transizione Ecologica nel governo Draghi



# Il boom della disoccupazione

*L'Anpal ha pubblicato per la prima volta il numero delle persone in cerca di impiego, e si scopre che sono 8 milioni, più del triplo dei dati ufficiali*

Il «collocamento» dà i numeri sulla disoccupazione. Per la prima volta, infatti, l'Anpal diffonde e analizza i dati registrati ai «servizi per l'impiego», relativi ai disoccupati che hanno rilasciato una «dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro», la c.d. DID. Ed ecco la sorpresa: con riferimento all'anno 2020, per il «collocamento» (dati DID) i disoccupati sono circa 8 milioni 200 mila da ridurre a 5 milioni 300 mila non considerando le DID c.d. «dormienti», cioè non movimentate da tempo; il dato ufficiale di disoccupazione, quello Istat («rilevazione continua sulle forze lavoro»), invece, ne conta poco più di 2 milioni 300 mila. Lo studio è stato diffuso dall'Anpal, introducendo il concetto di «disoccupazione amministrativa».

Cirioli a pag. 37

*L'Anpal certifica il collasso dei servizi per il lavoro: al 2020 i disoccupati superano gli 8,2 milioni. Quasi la metà al Sud*

## In cerca di impiego



La rilevazione Anpal sulla base delle dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro

# Disfatta dei servizi all'impiego

## Oltre 8,2 milioni di disoccupati. Quasi la metà al Sud

Pagina a cura  
DI DANIELE CIRIOLI

Il «collocamento» dà i numeri sulla disoccupazione. Per la prima volta, infatti, l'Anpal diffonde e analizza i dati registrati ai «servizi per l'impiego», relativi ai disoccupati che hanno rilasciato una «dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro», la c.d. Did. Ed ecco la sorpresa: con riferimento all'anno 2020, per il «collocamento» (dati Did) i disoccupati sono circa 8 milioni 200 mila da ridurre a 5 milioni 300 mila non considerando le Did c.d. «dormienti», cioè non movimentate da tempo; il dato ufficiale di disoccupazione, quello Istat («rilevazione continua sulle forze lavoro»), invece, ne conta poco più di 2 milioni 300 mila. Lo studio è stato diffuso dall'Anpal nel Focus 103/2021, introducendo il concetto di «disoccupazione amministrativa».

**Lo «status di disoccupazione».** Il Focus si basa sul concetto di c.d. «disoccupazione amministrativa», rilevata cioè in funzione del principale adempimento cui sono tenuti i cittadini per avere la qualifica di «disoccupati»: il rilascio della «dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro», la DID. L'attuale disciplina, infatti, (è l'art. 19, comma 1, del dlgs n. 150/2015 come modificato dal dl n. 4/2019), stabilisce che «sono considerati disoccupati i soggetti privi d'impiego che dichiarano, in forma telematica, (...) la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, concordate con il centro per l'impiego». Oltre che i soggetti privi d'impiego, si considerano «in stato di disoccupazione» anche i lavoratori (soggetti NON privi d'impiego) il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda non superiore alle detrazioni fiscali: in parole semplici, gli occupati che percepiscono un reddito c.d. «sottosoglia». L'Anpal ha quantificato tale importo in 8.145 euro annui, per il lavoro dipendente, e in 4.800 euro annui nel caso di lavoro autonomo. Pertanto, i soggetti che possono iscriversi e rimanere iscritti al collocamento,

perché «in stato di disoccupazione», sono quelli che rilasciano la Did e che soddisfano uno di questi requisiti:

- non svolgono attività lavorativa, sia di tipo subordinato che autonomo;
- svolgono attività lavorativa, di tipo subordinato o autonoma, con un reddito «sottosoglia».

**La gestione dei dati.** Una volta presentata (è possibile solo online: tramite portale Anpal; tramite nodi regionali; tramite portale Inps con la domanda dell'indennità di disoccupazione (Naspi o Dis-Coll), la Did non è presa in considerazione (è posta in stato «Inserita»), finché non viene confermata da chi l'ha rilasciata presentandosi di persona presso il centro per l'impiego. Qui conferma il suo stato di disoccupazione e stipula il c.d. «Patto di servizio personalizzato» che individua e pianifica le misure utili al suo inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Una volta confermata, la Did diventa ufficiale (passa da «Inserita» a «Convalidata»), ma può essere «Sospesa» o «Revocata», comportando rispettivamente la sospensione o la revoca dello stato di disoccupazione, se la persona trova un lavoro di durata fino a ovvero superiore a 180 giorni. Tutto ciò avviene in forma automatizzata tramite un «gestore eventi», che quotidianamente aggiorna lo stato di ogni Did in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro intestato al disoccupato nell'archivio delle «Comunicazioni Obbligatorie» (le c.d. «CO», che i datori di lavoro sono tenuti a effettuare per attivazioni e cessazioni di rapporti di lavoro). La Did può essere «Revocata», inoltre, anche per effetto della c.d. «condizionalità», vale a dire il meccanismo che prevede che una persona che riceve un sostegno al reddito (Naspi, Dis-Coll, etc.) s'impegni a partecipare alle misure di politica attiva e accetti un'offerta di lavoro congrua, pena la riduzione o la perdita del sostegno economico e dello stato di disoccupazione.

**Quanti sono i disoccupati.** L'analisi dell'Anpal parte da un dato di stock iniziale di Did, riferito al 31 dicembre 2017, pari a 7.241.262 Did. Però, come già detto, la persona che presenta

una Did permane nella condizione di disoccupato fino a quando non sia interessata da un rapporto di lavoro censito dal sistema delle CO: da questo momento lo stato di disoccupazione viene sospeso e, nel caso l'occupazione si protragga oltre 6 mesi, la Did è revocata dalla data d'avvio del rapporto di lavoro. La definizione dello stock di disoccupati a una certa data, pertanto, dovrebbe definire l'insieme di persone che, a quella data, si «dichiarano disponibili al lavoro»: l'Anpal fa notare, però, che non è sempre vero che ogni sottoscrittore di una Did sia realmente in cerca di un'occupazione o sia immediatamente disponibile a lavorare. Qui si riferisce, in particolare, a quelle Did finalizzate all'accesso al sistema di welfare o al progressivo accumulo di anzianità di disoccupazione che, in prospettiva, può risultare utile per l'accesso a incentivi all'assunzione. Inoltre, fa ancora notare l'Anpal, la Did non ha una data di decadenza: una volta sottoscritta, permane «aperta» finché il disoccupato non trova occupazione superiore a 6 mesi o è soggetto a condizionalità per le misure di sostegno al reddito. In definitiva, quindi, lo stock di disoccupati tende a crescere progressivamente nel tempo e, in assenza di misure amministrative di manutenzione e pulizia, accumula al suo interno una quota di popolazione che in realtà andrebbe annoverata tra gli «inattivi», piuttosto che tra i «disponibili al lavoro». Il dubbio ulteriore potrebbe essere che gli «inattivi» siano, in realtà, occupati in nero e magari percettori di sostegni al reddito (il RdC, per esempio).

**Did o Istat?** Per tali ragioni, l'Anpal, partendo dallo stock di Did al 31 dicembre 2017 ha definito come «dormienti» quelle Did che, seppur non revocate a questa data, risultavano non movimentate nei 5 anni precedenti e nei 3 anni successivi (sono risultate pari al 37,3%). La questione è più evidente se messa a confronto con i dati Istat. Questi ultimi, infatti, includono le persone non occupate tra 15 e 74 anni che hanno effettuato almeno un'azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane precedenti la settimana di

riferimento e sono disponibili a lavorare (o ad avviare attività autonome) entro le due settimane successive, oppure inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e sarebbero disponibili a lavorare (o ad avviare un'attività autonoma) entro le due settimane successive, qualora fosse possibile anticipare l'inizio del lavoro. Il dato più evidente è la differenza tra i dati Anpal e le stime dell'Istat: al 31 dicembre 2020, ad esempio, l'Istat ha rilevato poco più di 2 milioni 300 mila disoccupati; secondo l'Anpal, i disoccupati sono 5 milioni 334 mila. In verità, lo stock di disoccupati registrati con Did ammonta complessivamente a 8.227.448 individui che, al netto delle Did dormienti, scende a 5.333.826.

**Mezzogiorno, maglia nera.** Quasi una Did su due è presente nell'Italia meridionale. Il 30%, infatti, risulta essere registrata in un centro per l'Impiego del Nord, poco meno del 22% in quelli del Centro e ben il 48% nel Mezzogiorno. Si tratta di un valore particolarmente elevato, soprattutto se confrontato con la distribuzione della popolazione residente con più di 15 anni che, nel meridione, si attesta al 28% del totale della popolazione italiana. Restringendo l'analisi alle sole Did attive, degli oltre 5 milioni di disponibili poco più del 60% ha maturato almeno un'esperienza lavorativa dalla data di sottoscrizione, con una percentuale leggermente superiore alla media (63,9%) nel Mezzogiorno. La quota di under30 supera il 30% e, attestandosi a 38 anni, l'età mediana risulta inferiore di 2 anni rispetto al dato medio nazionale (40 anni). Tale indicatore cresce spostandosi verso le regioni settentrionali: nel Centro e nel Nord-ovest, infatti, si attesta a 41 anni, mentre nel Nord-est raggiunge i 43 anni.

Poco più della metà è una donna, con percentuali lievemente inferiori al 50% al Sud e Isole. Tanto per gli uomini che per le donne la classe di età che presenta la maggior concentrazione è quella tra 25 e 29 anni. Infine, gli stranieri sono il 16,5% del totale Did, con netta prevalenza di provenienti da paesi extra all'Unione Europea.

**La disoccupazione di lunga durata.** Dei 5 milioni e 334 Did al 31 dicembre 2020, la maggioranza, poco più di 4 milioni e 400 mila (82,6%), è costituita da disoccupati di lunga durata, cioè da individui che hanno conseguito un'anzianità di disoccupazione, al netto di rientro nell'occupazione fino a

180 giorni, uguale o superiore a 12 mesi. Si tratta della popolazione target, potenziale destinataria delle misure di contrasto alla disoccupazione di lunga durata. I disoccupati con anzianità di disoccupazione da 24 mesi e oltre rappresentano la maggioranza: oltre 3 milioni e 250 mila individui,

il 74% del totale. I disoccupati da meno di 18 mesi ammontano a 598 mila individui. Analogamente si osserva per la classe di durata superiore dei 18-24 mesi, con 556 mila individui. Le donne risultano più colpite dalla disoccupazione di lunga durata, in misura del 53%, cioè con 6 punti per-

centuali in più rispetto alla componente maschile. In generale i disoccupati di lunga durata sono nel 69% dei casi adulti d'età tra 30 e 64 anni. I giovani tra 15 e 29 anni, destinatari tra l'altro della Garanzia Giovani, rappresentano il 25% del totale disoccupati di lunga durata.

© Riproduzione riservata

## La disoccupazione «amministrativa»

|                    | 31 dicembre 2017 | 31 dicembre 2018 | 31 dicembre 2019 | 31 dicembre 2020 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totale DID         | 7.752.200        | 8.116.195        | 8.178.551        | 8.227.448        |
| di cui «dormienti» | 2.893.622        | 2.893.622        | 2.893.622        | 2.893.622        |
| Netto DID          | 4.858.578        | 5.222.573        | 5.284.929        | 5.333.826        |

### Dettaglio dati relativi al 31 dicembre 2020 - DIC = 5.333.80 (100%)

| Età fino a 19 anni       | Età 20-29 anni           | Età 30-39 anni           | Età 40-49 anni           | Età 50 e oltre anni      |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 111,5 mila<br>(2,1%)     | 1.364,9 mila<br>(25,6%)  | 1.135,4 mila<br>(21,3%)  | 1.075,2 mila<br>(20,2%)  | 1.646,8 mila<br>(30,8%)  |
| Nord                     | Centro                   | Mezzogiorno              | Uomini                   | Donne                    |
| 1.613,6 mila<br>(30,25%) | 1.159,5 mila<br>(21,74%) | 2.560,6 mila<br>(48,01%) | 2.540,8 mila<br>(47,64%) | 2.793,0 mila<br>(52,36%) |

Fonte: Elaborazione ItaliaOggi/Sette su dati Anpal (Focus n. 103/2021)



3 giugno

**L'UDIENZA**

Giovedì prossimo la Corte di appello di Roma deciderà nel merito del ricorso presentato dagli otto consiglieri del Cnf dichiarati ineleggibili



**LA PLATEA**

Il Consiglio nazionale forense è costituito da 34 componenti che rappresentano gli oltre 245mila avvocati iscritti all'Albo

# Cnf in crisi di identità, non ci sono certezze sulla sua composizione

## Il doppio mandato Consiglieri ineleggibili

**Antonello Cherchi**

**N**on c'è pace sotto il tetto del Consiglio nazionale forense. La questione dei consiglieri nazionali dichiarati dal tribunale di Roma a settembre scorso ineleggibili (e pertanto sospesi) perché con alle spalle un duplice mandato continua ad agitare la vita del Cnf. Ora più che mai, dopo che il 17 maggio la Corte di appello capitolina ha affermato, in sede cautelare, che non c'era spazio giuridico per quella sospensione, rimandando la decisione nel merito a giovedì prossimo.

Nel mentre potrebbe, però, profilarsi un ulteriore elemento di contenzioso, perché i giudici di appello hanno preso in considerazione l'esito dell'ordinanza di settembre scorso, ma lo stesso tribunale aveva, nel marzo 2020, disposto in via cautelare una sospensione degli otto consiglieri, decisione che non è stata toccata dalla pronuncia di appello.

Dietro le quinte di quella che ormai ha assunto i contorni di una saga si sta svolgendo un dibattito dai toni accesi: gli otto consiglieri - tra cui l'ex presidente Mascherin - si devono considerare reintegrati? Dal Cnf non arrivano spiegazioni e il Consiglio non risulta convocato sulla questione. Si sa solo di una mail spedita ai consiglieri nazionali dalla presidente facente funzioni, Maria Masi, per informarli dell'esito della sospensiva della Corte di appello, comunicazione che è stata in-

terpretata come una presa d'atto del reintegro. Però, non c'è stato alcun atto formale.

Tant'è che il Movimento forense ha presentato nei giorni scorsi un'istanza al Cnf per capire chi rivesta la carica legale del Consiglio e «in virtù di quale titolo». È una delle diverse prese di posizione - c'è stata anche quella dell'Aiga (Associazione giovani avvocati) e dell'Anf (Associazione nazionale forense) - che hanno fatto emergere alla superficie il serrato confronto degli avvocati nato (e che continua) sui social e nelle chat.

La preoccupazione riguarda oltre alle questioni operative di gestione di un Cnf "decapitato", anche le ricadute sull'immagine della categoria proprio nel momento in cui il Pnrr punta sulla riforma della giustizia e con alle porte un congresso straordinario dell'avvocatura che si terrà a Roma il 23 e 24 luglio.

A questo punto una parola di maggior certezza può pronunciarla solo la Corte di appello giovedì. Se sugli otto consiglieri dichiarati ineleggibili dal tribunale ci sarà un ripensamento, allora il Consiglio potrà riprendere la sua originaria conformazione. Se, però, venisse confermata la decisione di primo grado, il ritorno alla normalità non sarà così immediato. Il ministero della Giustizia - che sulla questione in questo periodo è rimasto silente - dovrà infatti indicare la tempistica e la procedura per indire nuove elezioni per sostituire i consiglieri con il doppio mandato. Senza escludere da parte di questi ultimi un ricorso in Cassazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Avvocati, 3° mandato ko anche post accorpamento

Il divieto del terzo mandato quale componente del consiglio dell'Ordine degli avvocati sussiste anche in caso di accorpamento. Lo hanno ribadito le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 12601/2021, accogliendo il ricorso proposto da sei candidati alle elezioni per il rinnovo del consiglio di Lagonegro per il quadriennio 2019/2022 e ribaltando una precedente decisione del Consiglio nazionale forense. A rischio sono il presidente del consiglio dell'Ordine e il primo dei candidati non eletti, che non potrebbe così subentrare. L'organismo di rappresentanza dell'avvocatura aveva invece dato il via libera, trattandosi di mandati espletati anche a Sala Consilina prima della soppressione e dell'accorpamento con Lagonegro. Quest'ultimo organismo, secondo il Cnf «rappresenta a tutti gli effetti un diverso ente giuridico rispetto a quello di Sala Consilina».

La Corte suprema, però, è stata di un diverso avviso. Secondo il collegio giudicante (presidente Biagio Virgili, relatore Danilo Sestini) il divieto del terzo mandato in un consiglio dell'Ordine favorisce il fisiologico ricambio all'interno dell'organo, immettendo «forze nuove» nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l'ampliamento e la maggiore fluidità dell'elettorato passivo), e per altro verso blocca l'emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza. Pertanto, in applicazione di questo principio, il divieto di terza candidatura opera «anche in caso di soppressione di un consiglio dell'ordine e di traslazione dei relativi iscritti nell'albo di un altro consiglio, precludendo quindi al professionista che abbia già svolto le funzioni di componente presso il consiglio dell'ordine di provenienza, per il periodo consentito dalla legge, la candidatura alle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine di nuova iscrizione». Provvedimento del annullato, quindi, con il fascicolo che torna al Cnf per una nuova pronuncia su di una tematica che ha interessato, in sede di rinnovo, diversi consigli dell'Ordine in tutta Italia, da Savona e La Spezia a Latina e Napoli, passando per Siena e Benevento, dove a essere coinvolti sono stati ben 9 dei 21 componenti del parlamentino forense.

**Domenico Zampelli**

—© Riproduzione riservata—



**PARITÀ RETRIBUTIVA**

## Professioniste, dal Lazio il bonus baby sitter

Arriva un bonus baby sitting per sostenere le professioniste nel Lazio. La misura è contenuta nella legge sulla parità retributiva varata di recente dal Consiglio regionale del Lazio (e in attesa di pubblicazione sul Bollettino ufficiale). Si estende anche alle lavoratrici autonome il voucher per i servizi di baby sitting o caregiver istituito dalla normativa, che può essere utilizzato fino a 11 mesi dopo il periodo di maternità obbligatorio o di congedo parentale nelle famiglie con Isee inferiore a 20mila euro. Alle imprese regionali con meno di 100 dipendenti che assumono donne a tempo indeterminato e non presentano divari retributivi di genere il Lazio concederà benefici tra cui l'esenzione Irap fino al 100% per gli anni 2020, 2021 e 2022. La legge del Lazio istituisce anche un Registro delle imprese virtuose in materia retributiva di genere. Vi si potranno iscrivere le realtà produttive che attuano la piena parità di salari uomo-donna. L'iscrizione avrà dei vantaggi economici; saranno previsti infatti punteggi aggiuntivi premiali nelle gare d'appalto bandite dalla Regione.

Tutte le misure saranno attuate nel dettaglio con l'approvazione di un successivo regolamento regionale che stabilirà i requisiti per l'accesso ai vari incentivi. Eleonora Mattia, consigliera regionale Pd e prima firmataria della legge ha ricordato che il Lazio è la prima regione a dotarsi di una legge sulla parità retributiva e ha commentato: «La situazione è allarmante per le libere professioniste che nel Lazio, per esempio, guadagnano in media il 45% in meno dei colleghi uomini».


—V.Uv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**LA PARTITA DEL TRASPORTO FLUVIALE**

ADOBESTOCK



**Container galleggianti.** Al via i lavori che collegheranno il bacino della Senna alla rete delle vie d'acqua di Belgio e Olanda

## Super canale da Parigi al Nord Europa

**Beda Romano** — a pagina 8

# Canale Senna, Parigi imbocca l'autostrada (fluviale) del Nord

Al via i lavori per un progetto che inserisce l'Ile de France nella rete di Olanda e Belgio: una via d'acqua percorribile da grandi chiatte potrà alleggerire il traffico stradale di 2 milioni di veicoli pesanti l'anno

**Beda Romano**

Dal nostro corrispondente  
Bruxelles

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di uno dei più importanti progetti infrastrutturali europei: il canale Seine-Nord Europe, che dovrebbe vedere la luce entro il 2028. Il corso d'acqua di un centinaio di chilometri deve collegare il bacino della Senna con la rete fluviale del Belgio e dell'Olanda. L'impresa ha risvolti economici e ambientali, e potrebbe anche scambussolare l'attività dei porti sull'Oceano Atlantico e il Mare del Nord.

«Sul fronte dei trasporti su acqua, oggi Parigi è isolata rispetto al baricentro industriale dell'Europa del Nord dove la rete fluviale incentrata sul Reno e la Mosa è attiva da tempo – spiega Mathieu Strale, ricercatore in geografia all'Université Libre de Bruxelles (ULB) –. Il tentativo è proprio inserire la regione dell'Ile de France nella rete dei trasporti su acqua del Benelux».

Il progetto prevede investimenti per 5,1 miliardi di euro, di cui 2,1 miliardi di fondi europei. L'obiettivo è di creare una autostrada fluviale tra Le Havre, Parigi, Liegi e Anversa. Il canale in costruzione, lungo 107 chilometri, deve collegare Compiègne ad Aubencheul-au-Bac, attraversando quattro dipartimenti francesi. In buona sostanza, l'opera infrastrutturale deve servire a connettere il bacino della Senna con il bacino della Schelda. Prevede sette chiuse e 63 ponti, di cui tre ponti-canale, l'uno dei quali - di 1.330 metri - servirà a oltrepassare la Somme.

Attualmente il bacino della Senna è piuttosto isolato. È collegato alla rete fluviale francese ed europea solo da riviere piccole e canali stretti, al di là del fiume di Parigi che giunge fino al porto di Le Ha-

vre. L'obiettivo è quindi liberare il traffico, costruendo una via d'acqua che possa permettere il transito alle chiatte più grandi, quelle lunghe fino a 185 metri, larghe 11, capaci di trasportare fino a 4.400 tonnellate di merci. Il loro impatto è economico, ma anche ambientale.

Una chiatta di queste dimensioni trasporta in un colpo solo quanto 220 camion. La società responsabile della costruzione del canale stima che un'imbarcazione di questo tipo in transito per la via d'acqua ogni mezz'ora equivalga al passaggio sulle strade di un camion di 25 tonnellate ogni cinque secondi. In definitiva, l'obiettivo è eliminare due milioni di veicoli pesanti all'anno dalle vie di comunicazione del Benelux e del Nord della Francia.

Qui in Belgio, l'iniziativa è vista con favore. Il porto di Anversa, il secondo in Europa dopo Rotterdam, vuole approfittarne. Spiega il portavoce Lennart Verstappen: «Sosteniamo fortemente l'uso della navigazione interna (...) Data l'importanza per Anversa delle regioni francesi del Nord e di Parigi, speriamo che questo collegamento possa essere realizzato nel prossimo futuro (...) La costruzione del nuovo canale potrebbe dare un impulso significativo ai volumi di chiatte tra queste regioni e Anversa».

Negli anni scorsi, i porti francesi hanno frenato la nascita del canale, preoccupati della forza dei concorrenti del Nord Europa. Solo di recente hanno visto nell'iniziativa nuove opportunità. Questa settimana in una intervista al quotidiano Ouest France, Daniel Havis, prossimo presidente del consiglio di sorveglianza del consorzio Haropa che riunisce i porti di Le Havre, Rouen e Parigi, si è detto ottimista: «Non ha senso essere contro il canale. Sta a noi essere migliori senza aspettare la sua messa in servizio».

In questo senso, Strale, il ricercatore dell'ULB, nota che «la nuova via d'acqua potrebbe facilitare il trasporto di cereali da Parigi verso il Nord o di prodotti chimici da Anversa verso Sud». In un contesto economico cupo, il progetto di canale è l'occasione per sostenere l'economia della regione Hauts de France, un centro industriale, agricolo e logistico che secondo i più ottimisti potrebbe approfittare del rimpatrio di alcune catene di produzione sulla scia della pandemia virale di questi mesi.

Tornando in conclusione alla costruzione del canale, a cui lavoreranno non meno di seimila persone, l'opera non manca di operazioni delicate. In un punto del tragitto, la via d'acqua approfitta del fiume Oise, ma poiché questo è troppo stretto rispetto alle necessità delle chiatte più grandi, il progetto prevede di deviare la corrente della riviera in modo da allargarne il percorso. L'antico alveo del fiume verrà ripianato e risistemato perché diventi un parco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Per anni i porti francesi hanno frenato l'idea, temendo di rafforzare concorrenti come Rotterdam e Anversa**

## 6000

**LAVORATORI**

La costruzione del canale Seine-Nord Europe coinvolgerà 6.000 persone. Previsti sette chiuse, 63 ponti, un parco

**LE CIFRE**

5,1

**miliardi di euro: il costo**

Il progetto del canale Seine-Nord Europe prevede investimenti per 5,1 miliardi, di cui 2,1 miliardi di fondi europei

220

**camion per una chiatte**


L'obiettivo è permettere il transito alle chiatte più grandi, in grado di trasportare fino a 4.400 tonnellate di merci. In un colpo, il carico di 220 camion

-2

**milioni di veicoli pesanti**

Grazie al progetto, sulla rete stradale Benelux-Francia Nord potrebbero circolare 2 milioni di veicoli pesanti in meno

**Lungo i fiumi e sull'acqua**



**Il rilancio di una regione.**  
Il consorzio Haropa, che unisce i porti di Le Havre, Rouen e Parigi, studia ora le opportunità del progetto (nella foto, la Senna presso Rouen)

159329

Fra i temi da chiarire, i termini della proroga, la cedibilità dei crediti e il perimetro d'applicazione

# SUPERBONUS TRA LUCI E OMBRE

## Da più parti si chiede al governo un decreto per lo snellimento

DI FABRIZIO DE FEO

La deducibilità al 110% per le opere di efficientamento energetico è stata nelle ultime settimane uno degli argomenti dominanti anche nelle riflessioni legate alle dichiarazioni dei redditi 2021. Nata per dare uno stimolo a un settore da tempo in sofferenza come quello dell'edilizia, migliorare l'impatto estetico e la tenuta energetica del parco immobiliare, la sua applicazione pratica si sta scontrando contro un intrico di pastoie e complicazioni burocratiche che spesso scoraggiano il ricorso a questo pur utilissimo strumento. Del tema si è discusso in molte sedi e anche in un recente videoforum organizzato proprio da *ItaliaOggi* e *ClassOnbc* durante il quale si è definita la fotografia aggiornata degli sviluppi normativi sul Superbonus. «La misura ha un enorme potenziale» ha confermato in quella occasione **Sergio Comisso**, vicepresidente del Consiglio nazionale dei periti industriali, «ma non ha ancora trovato il riscontro che ci si poteva aspettare. La norma purtroppo è di difficile applicazione. In sostanza i primi sei mesi li abbiamo persi a rincorrere le indicazioni dell'Agenzia delle entrate e dell'Enea, senza contare che nel periodo della pandemia è stato difficile farsi rilasciare le documentazioni necessarie. A questo punto è fondamentale che ci siano certezze sulla pro-




roga e si proceda a una semplificazione. Non vanno dimenticate alcune opportunità offerte dalla norma come la possibilità di deviare dal mantenimento della fedele sagoma dell'edificio al momento in cui si procede a una demolizione e ricostruzione. Per ragioni di riqualificazione urbana ora un edificio può anche essere spostato, per esempio, in un capannone in un'area dismessa». Tra le prospettive di proroga del 110% già **Cristina Bartelli**, giornalista di *ItaliaOggi*, aveva affrontato la grana della cedibilità dei crediti di imposta, una forma di liquidità alternativa per le imprese e le famiglie apparentemente interessante. «Il governo è su una linea attendista perché non vuole arrivare impreparato di fron-

te a eventuali contestazioni sul debito pubblico da parte di Eurostat. Dal governo è arrivata un'apertura rispetto alla possibilità di una proroga - attualmente il Superbonus prosegue

fino a giugno 2022 - ma si attende una valutazione del reale impatto della misura. Il costo è stimato attorno ai 5,9 miliardi di euro, con un'emersione di base imponibile di 398 milioni

e un effetto indotto dall'emersione di 362 milioni». Ora ci si attende un decreto di snellimento burocratico, considerato che l'Agenzia delle entrate ha ricevuto oltre 6 mila richieste di chiarimenti così come l'Enea. Il Recovery plan individua come possibili beneficiarie 500 mila unità abitative, attualmente oltre 14.450 edifici sono avanti con i lavori e a fine aprile è stata sfondata la soglia del miliardo di detrazioni. Purtroppo però c'è anche una crescita del costo delle materie prime, con il cemento armato aumentano del 120% e i ponteggi del 50%.

Infine il perimetro di applicazione, altro tema caldo e che è stato al centro delle osservazioni del commercialista **Andrea Bonghi**. «Sono due gli attori protagonisti della misura: le persone fisiche che agiscono in veste privata sulle proprie abitazioni e i condomini a prevalente destinazione abitativa. Con lo sconto in fattura è stato superato il problema degli incapienti e dei forfettari che non potevano avere accesso alla detrazione. Le comparse sono, invece, gli istituti autonomi delle case popolari; le cooperative edilizie che assegnano alloggi ai propri soci; le associazioni non lucrative e le onlus; le organizzazioni di volontariato e promozione sociale; le associazioni sportive che possono usufruire del Superbonus solo per immobili che utilizzano come spogliatoi». (riproduzione riservata)



Tutto quello che c'è da sapere sul Superbonus ma non solo è descritto nel nuovo volume della collezione Guida fiscale di ItaliaOggi, *Il Superbonus. E tutti gli altri oneri detraibili e deducibili*. La guida più completa alla compilazione dei quadri sul risparmio fiscale dei modelli 730 e Redditi 2021 è disponibile (a 6,90 euro) in edicola e sullo store digitale di *Class Editori* [edicoladigitale.classeditori.it](http://edicoladigitale.classeditori.it)

